



All'impresa appaltatrice: DB COSTRUZIONI S.R.L. domicilio digitale (PEC): $\frac{db costruzionisrl@legalmail.it}{db costruzionisrl@legalmail.it}$ Autorizzazione al subappalto n° 01 In data 08/05/2024

Lavori di ristrutturazione, completamento e miglioramento energetico dell'Auditorium "città nella città" di Campobasso

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Premesso:

- che questo Ente, tramite la CUC ALTO BIFERNO, ha indetto gara di appalto secondo la procedura negoziata senza bando (art. 50, comma 1, lettera D, decreto legisl. N°36/2023) con determinazione n° prot. 6671 del 24/08/2023 a firma del RUP per l'esecuzione delle seguenti prestazioni: Lavori di ristrutturazione, completamento e miglioramento energetico dell'Auditorium "città nella città" di Campobasso, per un importo di euro 1.683.000,00 (unmilione seicentoottantatremila/00), oltre IVA;
- che l'operatore economico DI BIASE COSTRUZIONI S.R.L. è risultato aggiudicatario delle su menzionate prestazioni giusta determinazione n. 5, dell'11/10/2023, della CUC ALTO BIFERNO, per un importo di euro **1.672.305,74** (unmilioneseicentosettantaduemilatrecentocinque/74), oltre IVA;
- che in data 27/11/2023.è stato stipulato il relativo contratto, avente il numero prot. 11848 del 27/11/2023;
- che in data 10/04/2024 l'operatore economico DI BIASE COSTRUZIONI S.R.L ha richiesto l'autorizzazione al subappalto di "realizzazione impianti meccanico ed idrico-sanitario, elettrico,



Istituzione di Alta Cultura

antincendio e fotovoltaico".all'operatore economico Techno Impianti Srl con sede in Campobasso (CB) alla Via Giambattista Vico n. 69/E, P. I.V.A. 00871960704, per un importo di euro 308.000,00 (trecentoottomila/00) e con comunicazione acquisita agli atti del protocollo di questo Istituto in data 10/04/2024 con il numero prot. 2703;

Rilevato:

- che nel comma 4 dell'art. 119 del Decreto Legislativo n.36 del 2023 è disposto che i soggetti

affidatari dei contratti di cui al codice stesso possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i

servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a

condizione che:

a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;

b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del

presente Libro;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o

parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

Atteso:

- che il subappalto senza autorizzazione è sanzionato nell'art.21 della legge 13 settembre 1982, n.

646 e ss.mm.ii., a tenore del quale, tra l'altro, chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la

pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le

opere stesse senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con le pene ivi previste, ferma

la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto;

Preso atto:

- che, ai sensi del comma 3 del richiamato art.119, non si configurano come attività affidate in

subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:

a) l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali

occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei

comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT,



Istituzione di Alta Cultura

oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all' allegato A annesso alla legge 28 dicembre

2001, n. 448;

d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di

appalto.

Verificato:

- che l'affidatario, ai sensi del comma 5 dell'art. 119, ha trasmesso, con nota acclarata al prot. n.

2703 del 10/04/2024:

a) il contratto di subappalto a questa stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di

effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

b) il contratto di subappalto suddetto è corredato della documentazione tecnica, amministrativa e

grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicando puntualmente l'ambito

operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

c) con la medesima nota ha contestualmente trasmesso la dichiarazione del subappaltatore attestante

l'assenza delle cause di esclusione di cui al Decreto Legislativo n.36 del 2023 e il possesso dei

requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del Codice medesimo;

Verificato, altresì:

- che, ai sensi del comma 16 del citato art.119,

l'affidatario che intende avvalersi del subappalto ha allegato alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma

dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo;

Rilevato:

- che il Responsabile Unico del Progetto (di seguito RUP) ha esaminato la documentazione suddetta

e ha riscontrato la regolarità della stessa rispetto alla normativa vigente;



Istituzione di Alta Cultura

- che, dunque, non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima, poichè l'operatore economico proposto come subappaltatore ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e i limiti previsti nel Decreto Legislativo n. 36 del 2023;

DETERMINA

DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione;

DI AUTORIZZARE, per le ragioni indicate in premessa, il subappalto all'operatore economico **Techno Impianti Srl** con sede in Campobasso (CB), alla Via Giambattista Vico n. 69/E, P.IVA00871960704, in riscontro alla richiesta pervenuta in data 10/04/2024, alle condizioni, prescrizioni e i limiti previsti nel Decreto Legislativo n.36 del 2023, per la realizzazione di impianti

meccanico ed idrico-sanitario, elettrico, antincendio e fotovoltaico, per un importo di euro

308.000,00 (trecentoottomila/00);

DI PRECISARE, ai sensi del comma 6 dell'art. 119 del Decreto Legislativo n.36 del 2023, che:

- il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione

appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;

- l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e

contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e ss.mm.ii.,

fatte salve le ipotesi di esclusione di tale responsabilità previste nella legge;

DI PRECISARE, ai sensi dei commi 7 e ss. dell'art. 119 del Decreto Leg. n.36 del 2023, che:

- l'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti

collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le

prestazioni ed è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei

subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;



Istituzione di Alta Cultura

- l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante

prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa

la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza di cui al decreto

legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;

- per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione

appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità

relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori;

- in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del

subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza

contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di

cui all'articolo 11, comma 5, del Decreto Legislativo n.36 del 2023, a tenore del quale le stazioni

appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed

economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto;

- nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al periodo precedente, il RUP

inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale de! lavoro per i necessari

accertamenti:

DI D!SPORRE sin da ora, ai sensi del comma 10 del più volte richiamato art.119 del

Decreto Legislativo n.36 del 2023, l'obbligo dell'affidatario di provvedere alla sostituzione,

previa autorizzazione della stazione appaltante, dei subappaltatori relativamente ai quali,

all'esito di apposita verifica, sia stata accertala la sussistenza di cause di esclusione di cui

richiamato Decreto Legislativo n.36 del 2023;

DI D!SPORRE sin da ora, ai sensi del comma 12 del medesimo art.119 del Decreto Legislativo

n.36 del 2023:

- che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisca gli stessi standard

qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un

trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente

principale, applicando altresì i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente



Istituzione di Alta Cultura

principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sodale del contraente principale;

- che l'affidatario corrisponda i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso, precisandosi che questi è solidalmente responsabile con ii subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti nella normativa vigente;

DI DISPORRE sin da ora che nei cartelli esposti all'esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici;

DI TRASMETTERE il presente atto all'operatore affidatario, al subappaltatore e al D.L. per i successivi, eventuali adempimenti di competenza;

DI DARE ATTO che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;

DI PUBBLICARE il presente atto sul sito web del Conservatorio di Musica "Lorenzo Perosi" di Campobasso nella sezione "Amministrazione Trasparente - Provvedimenti".

IL RUP

M° Vittorio Magrini

